

Schema di contratto (Allegato 3)

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136. Il C.I.G. a cui è associato il presente contratto è il seguente **66504962EA**.

Codesta Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'Istat non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- numero rep. e data del contratto;
- DCAP/Servizio ABS - Ufficio competente U.O. ABS/A;
- numero di impegno (IMP) ____/2016, ____/2017, ____/2018 e ____/2019 relativi anni di riferimento cui afferisce il servizio (2016, 2017, 2018 o 2019);
- la tipologia di attività fatturata nonché modalità di esecuzione (se a consumo/continuativa);
- la fase di riferimento/periodo di competenza;
- indicazione del prezzo e quantità unitario/a (ove presente).
- indicazione aliquota IVA (ove prevista).

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la Società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Istat applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Codesta Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'Istat di cui all'art. 9 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Pertanto, al fine di consentire all'ISTAT lo svolgimento delle attività di verifica, la Società dovrà emettere apposito "preavviso di fattura" da inoltrare entro 5 (cinque) giorni calendariali dalla conclusione delle prestazioni contrattuali a mezzo posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto e all'indirizzo mail dcap@istat.it.

Schema di contratto (Allegato 3)

Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all'art. 9 del presente contratto.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, della fattura elettronica, emessa nei tempi dovuti e, in ogni caso, previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Qualora siano decorsi 30 giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora: a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi; b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti da Equitalia per importi superiori a € 10.000,00, ecc...); c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali; d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

I pagamenti saranno disposti a mezzo versamento sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 17 "Tracciabilità dei flussi finanziari" del presente contratto, fermo restando che è obbligo della Società comunicare tempestivamente all'ISTAT eventuali variazioni di detto conto corrente bancario. L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

ART. 8) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è _____, tel. _____, e-mail: _____.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà curare i rapporti diretti con il Referente o Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

Schema di contratto (Allegato 3)

Il Responsabile del contratto della Società è _____.

Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società.

Le attività svolte dovranno risultare da apposito verbale, che, redatto dal DEC e controfirmato dal Responsabile del contratto della Società, dovrà essere prodotto in sede di rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni e "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'Istituto.

ART. 9) VERIFICA DI CONFORMITÀ

Al termine del trimestre, entro n. 5 (cinque) giorni dall'ultimazione delle attività, la Società dovrà trasmettere un "preavviso di fattura" via posta elettronica al Direttore dell'esecuzione del contratto e alla DCAP all'indirizzo dcap@istat.it.

Il suddetto preavviso di fattura dovrà descrivere analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.

Entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del preavviso di fattura, il DEC svolgerà e concluderà le attività di verifica, rilasciando, in caso di esito positivo, apposita "attestazione di regolare esecuzione", che la competente struttura interna provvederà a trasmettere alla DCAP per il successivo inoltro, entro n. 5 (cinque) giorni, alla Società. In tal caso la Società medesima potrà emettere la relativa fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali.

Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Amministrazione.

ART. 10) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento emanato con D.P.R. n. 62/2013. In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'Istituto procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ART. 11) PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto di Integrità sottoscritto in data....., allegato al presente contratto (Allegato __) quale parte integrante dello stesso, stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e della Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione. Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti della Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono

Schema di contratto (Allegato 3)

consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute. La Società accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- o risoluzione del contratto;
- o responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque per cento) del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- o esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- o ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 12) DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto la Società ha costituito una cauzione di € _____ (Euro _____), pari al 10% (ai sensi dell'art. 113, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%) dell'importo del contratto, mediante fideiussione bancaria prestata da Istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale ovvero mediante fideiussione assicurativa prestata da una Società di assicurazione legalmente autorizzata la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta. In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 13) SUBAPPALTO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 14) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora si riscontrassero ritardi nell'esecuzione dei servizi e/o inconvenienti causati dalla Società, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare una penalità, in misura giornaliera, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penalità non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo netto dell'appalto.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei servizi si protragga oltre il 30° giorno e in ogni caso di

Schema di contratto (Allegato 3)

gravi e reiterate inadempienze contrattuali, l'ISTAT si riserva la facoltà di risolvere il contratto previa comunicazione scritta alla Società, o di affidare, in danno della Società medesima, l'esecuzione totale o parziale dei servizi ad altra impresa di propria fiducia scelta con la procedura di urgenza, salva in ogni caso la richiesta di risarcimento per i danni subiti.

È inoltre facoltà dell'ISTAT risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno della Società, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- cessione in tutto o in parte del contratto;
- subappalto totale o parziale, ove non previsto dalle norme contrattuali;
- interruzione del servizio, salvo che la Società non dimostri che questa sia dipesa da cause di forza maggiore;
- violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi per il personale dipendente.

In caso di risoluzione, alla Società verrà corrisposto il prezzo del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte penalità e spese. Per nessuna ragione, salvo le ipotesi estreme di forza maggiore, la Società potrà recedere dal contratto oppure sospendere totalmente o parzialmente l'erogazione dei servizi, fatto salvo per il caso in cui l'ISTAT non conferisca il materiale documentario e/o librario nei tempi e/o nei modi e/o nelle quantità previste dal contratto.

ART. 15) RESPONSABILITÀ CIVILE

La Società sarà responsabile sia civilmente che penalmente di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia del personale addetto ai servizi siano causati a cose e/o persone.

Inoltre, saranno a carico della Società:

- l'adozione, nell'esecuzione dei servizi, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi; ogni più ampia responsabilità a riguardo ricadrà pertanto sulla Società, restandone del tutto esonerato l'ISTAT; la Società medesima s'impegna pertanto anche ad intervenire in giudizio, sollevando l'ISTAT da ogni e qualsivoglia responsabilità;
- il risarcimento degli eventuali danni arrecati in corso di appalto a persone o cose.

In caso di danni che risultassero prodotti dall'uso di attrezzature inadatte e/o da incuria del personale addetto al servizio, la Società dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. Il controllo di tali riparazioni e/o sostituzioni sarà effettuato dall'ISTAT in contraddittorio con il rappresentante della Società.

ART. 16) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La Società è tenuta al rispetto sia delle norme e degli standard nazionali ed internazionali di riferimento sia delle vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). È infine tenuta all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, restando l'ISTAT completamente esonerato da qualsiasi responsabilità in merito, ed in particolare per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante l'esecuzione del servizio. I suddetti obblighi vincolano la Società anche qualora essa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Schema di contratto (Allegato 3)

ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

La Società ha l'onere di esibire all'ISTAT i subcontratti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione del presente contratto, al fine di consentire di verificare che in essi sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, possono essere disposti mediante accreditamento sul:

C/C BANCARIO/POSTALE n. in essere presso
..... Codice IBAN
intestato a

Le persone delegate a operare sul sopra indicato C/C bancario o postale sono le seguenti:

Nome	Cognome	Data nascita	Codice fiscale
Nome	Cognome	Data nascita	Codice fiscale
Nome	Cognome	Data nascita	Codice fiscale
Nome	Cognome	Data nascita	Codice fiscale

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopra indicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società, allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il CIG che verrà riportato nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, è il seguente: **66504962EA**.

ART. 18) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'I.V.A., e quanto altro grava su fatture, documenti e quietanze.

ART. 19) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione di Roma, Via Flaminia 189, CAP 00196. – Tel 06.328721 – Fax 06.32872310.

ART. 20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per informazioni di carattere amministrativo la Società potrà rivolgersi al Dott. Paolo Tabarro, tel. 06.4673.3298, e-mail tabarro@istat.it, o alla Dott.ssa Eleonora Mazzotti, tel. 06.4673.3295, e-mail eleonora.mazzotti@istat.it.

Per informazioni di carattere operativo, la Società potrà rivolgersi alla Dott.ssa Alexia Sasso, tel. 06.4673.2379, e-mail alsasso@istat.it, per quanto concerne i servizi relativi all'archivio storico; alla Dott.ssa Sonia Vittozzi, tel. 06.4673.2985, e-mail vittozzi@istat.it, per quanto concerne la gestione dei volumi; alla Dott.ssa Rosa Sepe, tel. 06.4673.3346, e-mail rosepe@istat.it, per

Schema di contratto (Allegato 3)

quanto concerne i servizi relativi all'archivio di deposito.

ART. 21) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data di aggiudicazione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo la firma dei propri organi competenti.

Sede,

LA SOCIETÀ

L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 4) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- ART. 7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 13) SUBAPPALTO
- ART. 14) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15) RESPONSABILITÀ CIVILE
- ART. 16) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 18) ONERI FISCALI
- ART. 19) FORO COMPETENTE
- ART. 21) EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETÀ

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 4) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- ART. 5) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 6) IMPORTO DEL CONTRATTO
- ART. 7) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 8) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
- ART. 9) VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 10) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 11) PATTO D'INTEGRITÀ
- ART. 12) DEPOSITO CAUZIONALE
- ART. 13) SUBAPPALTO
- ART. 14) PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Schema di contratto (Allegato 3)

- ART. 15) RESPONSABILITÀ CIVILE**
- ART. 16) NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**
- ART. 17) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 18) ONERI FISCALI**
- ART. 19) FORO COMPETENTE**
- ART. 20) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**
- ART. 21) EFFICACIA DEL CONTRATTO**

www.AlboPretorionline.it